



"ALLEGATO A"

STATUTO

ASSOCIAZIONE " LANGUAGE CENTRE SARONNO - ETS"

Art. 1 Costituzione

1.1 E' costituito un Ente del Terzo Settore, nella forma dell'associazione denominato "Nuovi Linguaggi - Ets" , associazione culturale.

1.2 L'ente è una libera associazione, apartitica ed apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, normata dalle regole del Decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 , di seguito il " Codice" , dall' art.36 e seg. del codice civile , nonché dal presente Statuto.

1.3 E' obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" oppure dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art.2 Sede e Durata

2.1 L'associazione ha la sede nel Comune di Saronno nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi ed uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento degli scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato dal consiglio direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 Oggetto e scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche , di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, nel campo dell'educazione , istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge del 28

Marzo 2003 n.53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'ente ha come scopo quello di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, valorizzare e sostenere le opere sociali in campo educativo, di difendere la libertà d'insegnamento, di promuovere un'effettiva parità in ambito scolastico e formativo, di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanza dell'educazione e del capitale umano per lo sviluppo della società, in coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione. L'associazione ha l'intento di favorire il processo d'integrazione culturale tra i popoli, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle lingue e culture europee, paneuropee ed orientali. L'associazione altresì intende svolgere attività di solidarietà sociale rivolta anche ai ragazzi in età scolare e ai bambini;

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge in via esclusiva o principale, una delle seguenti attività di interesse generale:

a) educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge del 28

Marzo 2003 n.53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Tra cui in particolare:

- promuovere ed organizzare corsi liberi di lingue,

- preparare i propri associati al fine del conseguimento delle varie certificazioni linguistiche;

- assegnare ed erogare borse di studio;

- promuovere, sviluppare e coordinare le attività dei propri associati;

- organizzare, per docenti della scuola pubblica e privata-parificata, seminari gratuiti e giornate formative per temi specifici di didattica in ottemperanza ai dettami della



legge 90/03;

b) organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche o ricreative di interesse sociale , incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice .


Tra cui in particolare,

- Attività editoriale: pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni studi e ricerche nell'ambito delle attività dell'associazione, come i temi di approfondimento linguistico anche su piattaforme multimediali e social network
- Promozione di iniziative per la diffusione delle culture e lingue europee, come workshop anche gratuiti, di approfondimento linguistico e culturale finalizzate all'interscambio tra uomini di nazionalità diverse al fine di facilitare lo sviluppo degli stati nel mercato libero internazionale;
- Diffusione delle lingue europee, paneuropee ed orientali secondo le direttive del QCER del Consiglio d'Europa ed altri Organismi Internazionali

c) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Tra cui in particolare:

- organizzare proposte educative, culturali, ludiche, ricreative a favore dei ragazzi in età scolare nonché ai bambini in età prescolare;
- organizzare attività ludiche, espressive, educative e ricreative extra scolastiche, nonché favorire la crescita culturale e sociale dei bambini e dei ragazzi,
- sviluppare la socializzazione e l'integrazione fra soggetti appartenenti a etnie diverse, anche attraverso l'organizzazione di campus estivi , laboratori culturali,



- stimolare e favorire un rapporto positivo con il territorio e con altri soggetti che operano a favore dell'infanzia;

- favorire la crescita delle potenzialità individuali dei bambini e dei ragazzi;

- organizzare incontri e laboratori culturali rivolti ai soci e ai terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo cineforum

in lingua straniera con discussioni tematiche, interazioni con altri enti e/o associazioni

di promozione sociale volte al perseguimento degli scopi istituzionali;


- stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività d'interesse della associazione e dei soci.

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

- a. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarie, tra cui senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

- b. Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;



c. Compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. Esercitare a norma dell'art.7 del Codice attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per la finalità dell'associazione.

3.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art.6 del Codice tra cui in particolare le seguenti:

- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;

- vendita di materiale didattico

- rilascio di esami e certificati


- attività di traduzione ed interpretariato

Art.4 Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà all'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.



4.2 Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

4.3 Le Entrate dell'Associazione sono costituite:

-dall'introito delle quote sociali

-dai redditi derivanti dal patrimonio

-da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti degli associati o di terzi

-dai proventi ottenuti dalle attività di interesse generale nonché dalle altre attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto

-da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito, e di Enti in genere.

4.4 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo di euro 500,00 (cinquecento) da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

✓ dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;

✓ dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

✓ dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività

Art.5 Fondatori, soci sostenitori e beneficiari dell'associazione.



5.1 Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzione di sesso, età, religione, residenza.

Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'associazione.

5.2 Sono associati dell'associazione: i soci ordinari e i soci onorari.

5.3 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa ha durata pari ad un anno solare e deve essere rinnovata entro il mese di Gennaio di ogni anno.


Ogni associato maggiorenne ha diritto di elettorato attivo e passivo.

5.4 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.5 L'adesione all'associazione comporta per l'associato avente maggiore età il diritto di voto nell'assemblea.

5.6 Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza versando le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono soci onorari dell'associazione coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati, anche su proposta dell'assemblea dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'associazione.

5.7 Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere dalla segreteria amministrativa la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che



l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

5.8 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dell'associazione entro 5 GIORNI dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione.

In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute, fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'art.23 del Codice.

5.9 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per un'intera annualità.

5.10 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art.6 Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- ✓ L'Assemblea degli Associati



✓ Il Consiglio Direttivo

✓ Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

✓ Il Segretario e il Tesoriere

✓ Organo di Controllo e Organo di Revisione

6.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti;

è vietata la corresponsione al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte, e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti ai membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.


6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative al Direttore Generale anche scegliendo fra i propri membri indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Le indennità e i compensi per incarichi o funzione devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7 Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni, aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.



7.2 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi delle deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

- ✓ provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica,
- ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione
- ✓ delibera sulle modifiche al presente statuto
- ✓ delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

7.5 L'assemblea è convocata almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con due giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto



ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione ; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo posta elettronica la convocazione avverrà con mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

7.6 Il consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e in seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 l'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o qualora particolari esigenze lo richiedano entro il 30 Giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'art 21 del Codice civile e salve previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria :

a) la nomina , la revoca del Presidente

b) l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio Direttivo

c) l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica:

d) l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa

od obbligatoria al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art 14 del Codice;

e) l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal consiglio direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione ed il raggiungimento



f) delle sue finalità;

g) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.10 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria :

a) l'approvazione delle modifiche statutarie;

b) la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art.9 del Codice e la nomina dell'Organo di Liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'art. 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità alla Legge e allo Statuto, obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

7.13 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.14 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'assemblea.

7.15 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.8 Consiglio Direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri compresi il Presidente e il Vice



Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza per qualsiasi ragione, di uno dei membri del consiglio direttivo, ad eccezione del presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 9 Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea, e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.



9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea corredandole di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art 10 Vice Presidente

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art 11 Segretario - Tesoriere

11.1 Il consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

11.2 Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.



11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 11.3.

11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art 12 Libri dell'associazione

12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'Associazione.

12.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art.15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dai Regolamenti adottati dall'Ente.

Art 13 Organo di controllo e Organo di revisione

13.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

13.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art.2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti



requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

13.4 L'Organo di controllo e L'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alle legge e alla prassi prevista in materia.

13.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

13.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

13.7 L'Organo di Controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta l'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art 14 Bilancio Consuntivo e Preventivo

14.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile (o qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

14.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.



14.4 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 7(sette) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

14.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'art.13 del Codice.

14.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.5 del Codice .

Art. 15 Avanzi di Gestione

15.1 Gli utili o gli avanzi di gestioni saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unità strutturata.

Art. 16 Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da una apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali liquidatori.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45

Comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al pre-



detto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.17 Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D.Lgs. n.28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

Art.18 Foro Competente

18.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente Statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Busto Arsizio.

18.2 Per ogni tipo di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 19 Regolamenti

19.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto po



tranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art.20 Volontariato e Lavoro nell'Associazione

20.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art.17 dello stesso D.Lgs 117/2017 .

20.2 L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art.17 del Codice.


20.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art.8 del Codice

Art.21 Responsabilità Violazioni Amministrative

21.1 Con riferimento all'art.11 comma 6 del D.Lgs. n.472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i Tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e /o dal Direttore tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla legge.

21.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito ai procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

21.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'ente, agli associati o ai terzi.



Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art.5 comma 3 dello stesso D.lgs 472.

21.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

Art.22 Legge applicabile

22.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Il Presidente

Il Segretario

Luca Mario Zucchi *Juliano Lorenzi*

Al termine della lettura del presente Statuto, e a seguito della delibera unanime di accettazione di tutti gli articoli, il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto

Il Presidente

Il Segretario

Luca Mario Zucchi *Juliano Lorenzi*

